



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL
D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36
- I° MODIFICA -**

Regolamento approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 72 in data 31.10.2023
I° modifica al Regolamento approvata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. __ in data __.__.2025

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Soggetti destinatari.....	4
Art. 4 - Organizzazione del gruppo di lavoro.....	4
Art. 5 - Quantificazione degli oneri per gli incentivi.....	5
Art. 6 - Limiti individuali dell'incentivo.....	5
Art. 7 - Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo.....	5
Art. 8 - Criteri di ripartizione in caso di attività svolta in qualità di Centrale Unica di Committenza.....	6
Art. 9 - Pesatura degli incentivi.....	6
Art. 10 - Ripartizione degli incentivi tra le attività.....	7
Art. 11 - Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari.....	8
Art. 12 - Riduzione degli incentivi.....	8
Art. 13 - Quota utilizzata dall'amministrazione.....	9
Art. 14 - Norme finali.....	9

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Unione Montana del Pinerolese (di seguito «l'Amministrazione») secondo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito "Codice dei contratti pubblici"), così come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, pubblicato nel S.O. n. 45/L alla G.U. 31 dicembre 2024, n. 305.
2. Il presente regolamento si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali (di seguito «CCNL»).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 45 ed all'allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici.
2. Nello specifico, sono incentivabili le attività di:
 - a) programmazione della spesa per investimenti
 - b) responsabile unico del progetto
 - c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
 - f) redazione del progetto esecutivo
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione
 - i) predisposizione dei documenti di gara
 - j) direzione dei lavori
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
 - m) direzione dell'esecuzione
 - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 - p) collaudo tecnico-amministrativo
 - q) regolare esecuzione
 - r) verifica di conformità
 - s) collaudo statico (ove necessario)
 - t) coordinamento dei flussi informativi.
3. A seguito dell'abrogazione dell'allegato I.10 conseguente all'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell'art. 45, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività

elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.

Art. 3

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nel personale, sia amministrativo che tecnico ed anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'Amministrazione che svolge le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2.

Art. 4

Organizzazione del gruppo di lavoro

1. Il Dirigente/Responsabile competente individua con proprio provvedimento per ciascuna procedura di affidamento la figura del responsabile unico del progetto (di seguito «RUP») tra il personale in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.
2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento il Dirigente/Responsabile competente, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, individua altresì con proprio provvedimento e sentito il RUP il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori.
3. L'individuazione del gruppo di lavoro avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare
 - b) esperienze professionali eventualmente acquisite
 - c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi
 - d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Dirigente/Responsabile che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del dipendente, ai sensi della normativa sopra citata.
5. Nel provvedimento di individuazione del gruppo di lavoro sono altresì delineati i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti procedurali appropriati.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente/Responsabile competente, tenendo conto delle esigenze emergenti e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelle ancora da svolgere.
7. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla

specifica prestazione svolta e al contributo fornito dal personale coinvolto, sulla base dei criteri individuati nel presente Regolamento.

Art. 5

Quantificazione degli oneri per gli incentivi

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito tra il personale di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, secondo le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del fondo. Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni regolamentari di seguito individuate, è destinato alle finalità di cui al successivo art. 13, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.

Art. 6

Limiti individuali dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.
2. Gli incentivi che superano il limite del precedente comma contribuiscono ad aumentare le risorse di cui al successivo art. 13.
3. In caso di adozione di metodi e di strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice dei contratti pubblici, il limite dei cui al precedente comma 1 è aumentato del 15 per cento.

Art. 7

Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo

1. Non sono incentivabili:
 - a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 56 dello stesso;
 - b) i lavori il cui costo è inferiore a un importo di € 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi il cui costo è inferiore a un importo di € 40.000,00.
2. L'Amministrazione può decidere, alternativamente all'attribuzione degli incentivi di cui al presente Regolamento, di adottare altri metodi di retribuzione per le attività tecniche svolte dal proprio personale.

Art. 8

Criteria di ripartizione in caso di attività svolta in qualità di Centrale Unica di Committenza

1. In caso di attività svolta dall'Unione in qualità di Centrale Unica di Committenza, le modalità di calcolo e ripartizione degli incentivi destinati al personale della C.U.C. coinvolto nella specifica procedura sono disciplinate nelle relative convenzioni/ protocolli operativi stipulate con i soggetti aderenti/deleganti.
2. Per le modalità di distribuzione dell'incentivo trova applicazione quanto stabilito al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Art. 9

Pesatura degli incentivi

1. La percentuale massima degli incentivi spettanti al personale impegnato nelle attività tecniche è graduata come segue:

IMPORTO	PERCENTUALE
LAVORI	
Fino a € 1.000.000,00	2%
Da € 1.001,000 alla soglia comunitaria	1,5%
Oltre la soglia comunitaria	1%
SERVIZI <i>(solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)</i>	
Fino alla soglia comunitaria	1%
Oltre la soglia comunitaria	0,5%
FORNITURE <i>(solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)</i>	
Fino alla soglia comunitaria	0,5%
Oltre la soglia comunitaria	0,25%

2. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il totale incentivabile è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del totale incentivabile a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti pubblici. L'importo correlato è determinato nel provvedimento autorizzatorio del RUP di cui all'art. 120, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 10

Ripartizione degli incentivi tra le attività

1. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Regolamento avviene frazionando il budget complessivo in quote

individuare in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da tabella seguente.

ATTIVITÀ	PERCENTUALE
LAVORI	
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Responsabile Unico del Progetto	25%
Collaborazione all'attività del RUP	25%
Attività di progettazione	12%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	8%
Direzione dei lavori	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione	5%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
TOTALE	100%
SERVIZI E FORNITURE <i>(solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)</i>	
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Responsabile Unico del Progetto	25%
Collaborazione all'attività del RUP	25%
Redazione del progetto	13%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	8%
Direzione dell'esecuzione	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo / Regolare esecuzione / Verifica di conformità	5%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
TOTALE	100%

Art. 11

Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari

1. La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base della tabella di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Responsabile competente, tenendo conto:
 - a) del rispetto delle tempistiche per la specifica attività
 - b) della correttezza e completezza dell'attività svolta
 - c) della professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività
 - d) del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.

2. Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate.
3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Responsabile competente è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. Ai fini della distribuzione degli incentivi, il Responsabile competente compila una scheda individuale per ciascun soggetto destinatario dell'incentivo, nella quale sono indicati gli elementi di cui al punto 1 del presente articolo e la misura dell'incentivo da liquidare.
5. La distribuzione degli incentivi avviene, in un'unica soluzione, a seguito del collaudo tecnico amministrativo, verifica di regolare esecuzione o verifica di conformità da parte del soggetto preposto.

Art. 12

Riduzione degli incentivi

1. L'importo da corrispondere ai soggetti destinatari è ridotto in caso di incrementi ingiustificati, attestati dal Responsabile nella scheda di cui all'art. 11, comma 2, del presente Regolamento, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'Amministrazione.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta del 1% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10% del suddetto importo.
3. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.
4. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Responsabile nella scheda di cui all'art. 11, comma 2, del presente Regolamento.
5. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al precedente comma 4, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione da parte del Responsabile di una penale sino al 100% del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.

Art. 13

Quota utilizzata dall'amministrazione

1. La quota di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo, del presente Regolamento è incrementata dalla quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui all'art. 6, della quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o

prive dell'attestazione del Dirigente/Responsabile di cui all'art. 11 e della quota parte di prestazioni non svolte dal personale in quanto affidate a personale esterno.

2. Le anzidette risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate in parte per garantire:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 14

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto dell'Unione.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle procedure di affidamento attivate successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.